



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA NEGOZIALE
SERVIZIO GARE – SETTORE AFFIDAMENTI E GARE DI LAVORI
Via Balbi,5 16126 Genova
tel. 010/2099401 – 2099217 - 2099495- mail: areanegoziale@pec.unige.it

OGGETTO: (18/2019) Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c) del d.lgs. 50/2016 per la scelta del contraente cui affidare i lavori per la scelta del contraente cui affidare gli interventi relativi al progetto di recupero dei locali siti ai civici nn. 40-42-44-46 R di Via Balbi (ex libreria degli studi) - CUP D32H17000270005 – CIG 8322494350

VERBALE SEDUTA TELEMATICA DEL 16.07.2020

L'anno 2020 il giorno 16 (sedici) del mese di luglio alle ore 11.00, il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Massimo Di Spigno, Dirigente dell'Area Conservazione Edilizia, nominato con Determina. n. 6096/2018 apre la terza seduta telematica per l'esame della documentazione relativa alla gara di cui in oggetto.

Il Responsabile Unico del procedimento rammenta che, nella precedente seduta del 07.07.2020, erano state evidenziate le seguenti carenze documentali:

- con riferimento alla **RTI ARAN PROGETTI SRL/IONTECH IMPIANTI** la documentazione atta a dimostrare l'idoneità professionale e la capacità economico-finanziaria e tecnico professionale per la fornitura degli arredi, requisiti espressamente richiesti nella lettera invito, sezione B) per l'ammissibilità dell'offerta, nonché la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9001.
- con riferimento all'impresa **SF COSTRUZIONI SRL** la documentazione atta a dimostrare l'idoneità professionale e la capacità economico-finanziaria e tecnico professionale per la fornitura degli arredi, requisiti espressamente richiesti nella lettera invito, sezione B) per l'ammissibilità

dell'offerta.

- con riferimento all'impresa **EDILPIEMME SRL** la mancanza delle dichiarazioni di cui al Modulo B, inviato unitamente alla lettera invito;
- con riferimento all'impresa **BRC SPA** la mancanza del requisito di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del codice): "Per gli operatori economici che si occupano della fornitura degli arredi è richiesta l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della fornitura."

Il Responsabile Unico del Procedimento aveva pertanto ritenuto necessario richiedere alle sopracitate imprese l'integrazione documentale, demandando pertanto agli uffici competenti di procedere alla richiesta mediante soccorso istruttorio, secondo le previsioni di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

Il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che:

- l'impresa **BRC** in data 10.07.2020 (prot. USGE n. 36393) ha inviato, a seguito del soccorso istruttorio, ulteriore documentazione che è stata attentamente esaminata.

In relazione a detta documentazione il Responsabile Unico del procedimento rileva, che l'operatore economico, che concorre alla procedura di affidamento in oggetto, trattandosi di appalto misto, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 50/2016 e sulla base di giurisprudenza consolidata e delibere Anac, avrebbe dovuto possedere tutti i requisiti di qualificazione e capacità richiesti dalla lettera di invito per ciascuna prestazione di lavori e forniture previsti dal contratto, e quindi, secondo il principio della combinazione delle differenti discipline, sia il possesso delle qualificazioni SOA nelle categorie e classifiche corrispondenti alla natura e all'importo dei lavori da eseguire, sia la dimostrazione dell'idoneità professionale e della capacità economico-finanziaria e tecnico professionale per la fornitura degli arredi.

Le indicazioni contenute nell'atto costitutivo dall'impresa inviato (che peraltro così come riportate fanno riferimento a impianti e non a mobili) non sono rispondenti a quanto richiesto nella lex specialis e a quanto indicato all'art. 83, comma 3, del d.Lgs. 50/2016.

Analoghe considerazioni valgono per i certificati di esecuzione lavori (CEL) emesse da altre amministrazioni, in quanto anch'essi non risultano rispondenti a quanto richiesto nella lettera d'invito e in ogni caso fanno riferimento a procedure di gara disciplinate da proprie specifiche prescrizioni e requisiti di partecipazione

- L' **RTI ARAN PROGETTI SRL/IONTECH IMPIANTI** in data 15.07.2020 (prot. USGE n. 37248) ha inoltrato giustificazioni, asserendo che *“nella fase di preparazione della documentazione relativa alla procedura in oggetto, ha interpretato tale procedura come un appalto di lavori e non come appalto misto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 50/2016”*.

Il Responsabile Unico del Procedimento, non ritiene valide le giustificazioni prodotte in quanto dalla lettera d'invito si evince chiaramente che trattasi di appalto misto, sia per come sono esposte le categorie di lavori e la parte di fornitura della determinazione dell'importo a base d'asta, sia per i requisiti richiesti, e non avendo la predetta R.T.I. prodotto ulteriore documentazione, rileva in capo al concorrente la mancanza dei requisiti di idoneità professionale e della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per la fornitura degli arredi come espressamente richiesti nella lettera di invito sezione B).

Inoltre l'impresa non ha prodotto la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9001, come richiesto.

- l'impresa **SF COSTRUZIONI SRL** non ha ottemperato alla richiesta di integrazione della documentazione.
- l'impresa **EDILPIEMME SRL** ha fatto pervenire quanto richiesto entro il termine stabilito.

Il Responsabile Unico del Procedimento, facendo seguito ai fatti suesposti, ammette quindi l'impresa **EDILPIEMME SRL** al prosieguo della gara e provvede, altresì, ad escludere dalla gara le imprese **RTI ARAN PROGETTI SRL/IONTECH IMPIANTI, SF COSTRUZIONI SRL e BRC SPA.**

Il Rup procede quindi all'esame dell'offerta economica dell'impresa **EDILPIEMME SRL** unica ammessa e constata che il valore dell'offerta espresso in termini di ribasso unico percentuale, è il seguente:

N.	IMPRESA	P.IVA	Ribasso sulla parte soggetta a ribasso (%)
1	EDILPIEMME S.r.l.	02976240107	24,65500

Il Responsabile Unico del procedimento, nel rispetto dell'art. 97 comma 3-bis del Codice, poiché l'impresa ammessa è unica, non procede alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso al metodo di cui all'art. 97, comma 2-bis, del Codice.

Il Responsabile unico del procedimento, ritenuta l'offerta presentata dall'impresa **EDILPIEMME SRL - PI. n. 02976240107** - conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto e verificato positivamente

il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5 lett. d) del D. Lgs. 50/2016, propone l'aggiudicazione della procedura di gara in oggetto all'impresa **EDILPIEMME SRL** – P.IVA 02976240107 - ai sensi dell'art. 33 co. 1 del D. Lgs. 50/2016 rinviando all'organo competente la proposta per l'approvazione, previa trasmissione dei verbali di gara, per la necessaria verifica.

Alle ore 11:30 la seduta è tolta.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Firmato digitalmente: Ing. Massimo Di Spigno